



COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE CONVENZIONE D'AFFIDO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1

Il Comune di Agnana Calabria (RC), nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig. Eugenio Luciano, che agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella qualità, per effetto delle risultanze dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico del servizio di assistenza e rappresentanza legale e processuale, conviene il seguente disciplinare di affido del servizio di rappresentanza in giudizio, patrocinio e assistenza legale connessa all'attività amministrativa dell'Ente, con l'Avvocato _____, del foro di _____ () con studio legale in _____ (), alla via _____ n. ____, C.F. _____.

Con la R.T.P. rappresentata dagli:

Avvocato: _____, C.F. _____;

Avvocato: _____, C.F. _____;

Avvocato: _____, C.F. _____;

del foro di _____ () con studio legale in _____ (), alla via _____ n. ____.

ARTICOLO 2

L'incarico ha per oggetto la consulenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie (civili – penali – amministrative – tributarie - erariali), che vedono il Comune, parte attiva o passiva, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, ovvero, d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura, che sono già pendenti o che s'instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente, al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione. L'Avv. _____, dovrà subentrare in tutti i procedimenti pendenti e costituirsi nei nuovi procedimenti che la Giunta intenderà affidargli, impegnandosi sin dalla sottoscrizione della convenzione a seguire i procedimenti affidatigli senza pretesa di compensi aggiuntivi, anche quando i giudizi dovessero definirsi oltre la scadenza della convenzione. L'incarico comprenderà, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, nonché la difesa e assistenza nella fase di mediazione/conciliazione, talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione e a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Non riguarderà specifiche controversie che il Comune riterrà di affidare alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità e importanza delle stesse cause o per le ipotesi d'incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato potrà avanzare alcuna eccezione al riguardo. L'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta, l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio. Successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale.

ARTICOLO 3

L'incarico avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei), con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 4

L'amministrazione produrrà procura (ex art. 83 c.p.c.) a favore del professionista. La presente Convenzione non determina l'insorgenza di un rapporto d'impiego ma comporta unicamente il conferimento del mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio professionale, mantenendo comunque presso il Palazzo Comunale copia di tutti gli atti consegnatigli nonché quelli redatti per le singole difese, che saranno tutti conservati nella fascicolazione tenuta presso l'ufficio comunale preposto. Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ARTICOLO 5

Partendo dalla stipulazione della presente Convenzione, il professionista s'impegna a non assumere difesa contro il Comune, né personalmente né tramite i propri collaboratori di studio e a rinunciare in via formale e sostanziale al mandato relativo a eventuali controversie in corso contro il Comune.

ARTICOLO 6

Il corrispettivo, per la durata dell'incarico e per la prestazione professionale resa, è stabilito, nella misura onnicomprensiva di € 9.000,00 (diecimila) iva, CAP ed accessori inclusi, e sarà versato in rate semestrali (6 mesi) posticipate, previa presentazione di regolare fattura. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente saranno incamerate dal Comune e devolute al professionista incaricato, quale compenso aggiuntivo. Saranno rimborsate al professionista, le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) ove anticipate, che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine perentorio di venti giorni dal momento in cui sono state sostenute, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta con allegato il documento probante l'esborso, al protocollo comunale. Non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio a qualunque titolo sostenute. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. e integrazioni.

L'Ente s'impegna altresì a corrispondere le spese vive sostenute e debitamente documentate relative ad, eventuale, domiciliazione, che dovranno essere in anticipo comunicate e autorizzate dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso, del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia, valutando preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ARTICOLO 7

L'incaricato s'impegna a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale per sinistro d'importo non inferiore a € 800.000,00, e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico ovvero di impegnarsi a stipularla entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico.

ARTICOLO 8

Il mandato sarà conferito di volta in volta per la singola lite, con determina dirigenziale, a cura della P.O. dell'Area Amministrativa.

ARTICOLO 9

Il prezzo del servizio, come individuato, s'intende fisso ed immutabile.

Si applicano integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

Al fine del rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si da atto che il CIG prodotto è -----.

ARTICOLO 10

L'incarico oggetto del presente disciplinare ha efficacia per 36 (trentasei) mesi, prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei), dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il Comune ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, per giustificato motivo e motivate ragioni, l'incarico al professionista, previa comunicazione scritta da comunicare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico, per giusta causa dandone preavviso da comunicarsi almeno due mesi prima.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto e non produce effetti se non dopo che sia decorso un mese dall'avvenuta comunicazione all'Ente della volontà di recedere e fatto comunque salvo il rispetto delle norme processuali in materia di rinuncia del mandato professionale.

ARTICOLO 11

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate, e vale anche come comunicazione di conferimento d'incarico. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente Convenzione sarà registrata presso l'Ufficio delle Entrate competente per territorio solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26/04/1986, n. 13. In tal caso le spese di registrazione sono poste a carico del Comune.

ARTICOLO 12

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

Agnana Calabria, lì _____

PER IL COMUNE
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

IL PROFESSIONISTA

